

**Progetto di revisione dei Codici deontologici alla luce dei principi della  
Costituzione etica FNO TSRM e PSTRP**

Codice deontologico

**Igienista dentale**

BOWVA

*Testo non definitivo posto in consultazione pubblica  
20 novembre 2024*

## **Premessa**

Il presente Codice deontologico si applica agli Igienisti dentali iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti dell'Igienista dentale affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dall'Igienista dentale e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

## **Principi valoriali**

### Costituzione etica

(n.48 articoli) approvata, all'unanimità, dal Consiglio nazionale della FNO TSRM e PSTRP in data 2 luglio 2021.

## **Norme comportamentali**

### **Identità del professionista**

#### *Art. 49 Definizione*

L'Igienista dentale è il professionista sanitario, iscritto all'albo o all'elenco speciale ad esaurimento presso l'Ordine territorialmente competente, che svolge l'attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale e nell'ordinamento didattico del corso di laurea.

#### *Art. 50 Ambiti*

L'Igienista dentale esercita la propria attività professionale in autonomia in strutture sanitarie sia pubbliche sia private, in regime di dipendenza o libero-professionale, in collaborazione con altri professionisti sanitari ovvero in un proprio studio di Igiene dentale.

#### *Art. 51 Competenze*

L'Igienista dentale compie gli atti sanitari tipici, specifici e non delegabili finalizzati alla promozione della salute orale e alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle patologie odontostomatologiche ai fini di una corretta diagnosi di igiene orale e della individuazione del più efficace trattamento.

L'Igienista dentale ricorre, se necessario, alla consulenza di altri professionisti sanitari.

#### *Art. 52 Obiettivi*

L'Igienista dentale si pone al servizio della persona e della comunità per prevenire le malattie del cavo orale, intercettare precocemente patologie odontostomatologiche, promuovere la sicurezza delle cure, pianificare il progetto di cura e migliorare la salute della persona assistita.

L'Igienista dentale opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona assistita, della comunità e dell'ambiente in regime sia di dipendenza, sia libero professionale.

#### *Art. 53 Decoro personale e dignità della professione*

L'Igienista dentale cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

### **Esercizio della professione**

#### *Art. 54 Diagnosi*

La diagnosi di igiene orale è l'identificazione, la definizione e la descrizione di una condizione fisiologica o potenzialmente patologica che l'Igienista dentale ha la responsabilità e la competenza di rilevare, intercettare e trattare autonomamente attraverso interventi di prevenzione orale.

#### *Art. 55 Consulenza*

L'Igienista dentale, nella collaborazione con altri professionisti sanitari, concorre al processo diagnostico attraverso la raccolta e la valutazione di dati clinici dento-oro-parodontali e offre, se richiesto, la propria consulenza clinica.

L'Igienista dentale in possesso delle necessarie competenze svolge attività quale consulente tecnico o perito nei casi e negli ambiti previsti dalla normativa applicabile.

#### *Art. 56 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche*

L'Igienista dentale interviene nel rispetto della propria competenza, sulla base delle evidenze scientifiche, delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche che applica tenendo conto delle caratteristiche del caso concreto.

#### *Art. 57 Dipendenti pubblici e privati*

L'Igienista dentale esercita la propria attività professionale in strutture sia pubbliche, sia private, in regime di dipendenza o libero-professionale e non accetta direttive o disposizioni che costituiscano un'ingerenza o un limite alla propria autonomia e integrità professionale.

#### *Art. 58 Liberi professionisti*

L'Igienista dentale, nell'esercizio libero-professionale, rispetta la leale concorrenza e si adopera perché sia valorizzato il proprio operato e osservato il principio dell'equo compenso.

#### *Art. 59 Equo compenso*

L'Igienista dentale che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

L'Igienista dentale è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

L'Igienista dentale può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

#### *Art. 60 Rifiuto di prestazioni professionali*

L'Igienista dentale rifiuta la prestazione richiesta qualora sia in contrasto con le evidenze tecnico-scientifiche.

L'Igienista dentale, qualora venga meno il rapporto fiduciario, ha diritto di rinunciare all'incarico professionale a condizione che dia un preavviso adeguato e che provveda a informare la persona assistita di quanto è necessario fare per non pregiudicarne la salute.

L'Igienista dentale, fatta eccezione per i casi di urgenza, può rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste da una persona assistita in situazione di morosità.

#### *Art. 61 Copertura assicurativa*

L'Igienista dentale è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

L'Igienista dentale, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

L'Igienista dentale, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

### **Cura**

#### *Art. 62 Sicurezza delle cure*

L'Igienista dentale promuove e utilizza metodologie e tecnologie la cui efficacia e sicurezza siano state scientificamente validate.

L'Igienista dentale operante in una struttura sanitaria segnala al responsabile della gestione del rischio clinico ogni condizione o fattore che comprometta o possa compromettere la sicurezza e la salute della persona.

#### *Art. 63 Continuità delle cure*

L'Igienista dentale assicura un'adeguata e costante informazione e collaborazione tra colleghi e altri professionisti sanitari, al fine di garantire la continuità assistenziale e una presa in carico idonea della persona assistita.

#### *Art. 64 Pianificazione condivisa delle cure*

L'Igienista dentale, all'interno dell'equipe multidisciplinare, partecipa al progetto di cura negli ambiti di propria competenza.

## **Medicina di genere**

### *Art. 65 Medicina di genere*

L'Igienista dentale valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo agli aspetti relativi alla prevenzione delle patologie orali, alla promozione e al mantenimento della salute orale.

L'Igienista dentale rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

## **Documentazione**

### *Art. 66 Certificazione*

L'Igienista dentale rilascia alla persona assistita o al suo rappresentante legale, ove richiesta, un'attestazione relativa al proprio intervento, certificando i dati acquisiti e i rilievi clinici constatati.

### *Art. 67 Documentazione sanitaria*

L'Igienista dentale documenta in modo veritiero, tempestivo, chiaro, preciso e completo, il proprio intervento in favore della persona assistita, annotando i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica, le prestazioni eseguite, il decorso del trattamento della patologia odontostomatologica, i modi e i tempi dell'informazione e del consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale, anche relativamente al trattamento dei dati personali.

L'Igienista dentale rilascia alla persona assistita o al rappresentante legale la documentazione sanitaria ricevuta, redatta o comunque acquisita nello svolgimento delle proprie prestazioni.

### *Art. 68 Fascicolo sanitario elettronico*

L'Igienista dentale partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

## **Formazione continua ed educazione alla salute**

### *Art. 69 Formazione continua*

L'Igienista dentale adegua la propria competenza, con particolare riguardo allo sviluppo della ricerca sulle migliori metodologie e tecniche di prevenzione primaria, secondaria e terziaria e al contesto in cui esercita la professione.

L'Igienista dentale osserva la normativa che disciplina la formazione continua dei professionisti sanitari.

#### *Art. 70 Educazione alla salute*

L'Igienista dentale educa alla salute e rende consapevole la persona assistita dell'adeguato comportamento igienico e alimentare.

L'Igienista dentale favorisce nella comunità il processo di apprendimento e di adeguamento volontario alle norme di igiene del cavo orale attraverso la partecipazione a programmi istituzionali di educazione alla salute.

### **Rapporti professionali**

#### *Art. 71 Rapporti con gli studenti*

L'Igienista dentale, provvisto dei requisiti necessari, partecipa alle attività formative dei corsi di laurea, anche attraverso la docenza e la direzione delle attività didattiche, adoperandosi per la trasmissione agli studenti della propria conoscenza, competenza e abilità professionale, nonché dei principi valoriali e deontologici.

L'Igienista dentale concorre alle attività degli insegnamenti teorici, pratici, tecnologici, etici e deontologici inerenti alla professione e contribuisce alla formazione degli studenti attraverso l'attività tutoriale ed editoriale.

#### *Art. 72 Rapporti con l'Ordine*

L'Igienista dentale partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'Igienista dentale comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

L'Igienista dentale provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

L'Igienista dentale, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

L'Igienista dentale adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

L'Igienista dentale segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del

Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

*Art. 73 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche*

L'Igienista dentale, secondo le sue inclinazioni e le sue scelte professionali, valorizza e sostiene le associazioni tecnico-scientifiche di riferimento e le società scientifiche, contribuendo alla costante verifica delle modalità operative, alla elaborazione, aggiornamento e diffusione di nuove conoscenze e alla creazione di reti di supporto professionale.

*Art. 74 Rapporti con le società industriali e commerciali*

L'Igienista dentale fornisce alla struttura sanitaria in cui opera la propria consulenza su qualità, efficacia ed efficienza delle apparecchiature e dei materiali utilizzati nell'attività professionale.

L'Igienista dentale fornisce alle società industriali e commerciali indicazioni derivanti dalla propria esperienza e competenza, finalizzate al miglioramento della tecnologia utilizzata nell'esercizio della professione, nel perseguimento dei bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

*Art. 75 Compatibilità con cariche extraprofessionali*

L'Igienista dentale, quando ricopre cariche extraprofessionali, non può avvalersene per conseguire vantaggi in ambito professionale.

**Sanità digitale**

*Art. 76 Telemedicina*

L'Igienista dentale adotta, promuove e implementa l'utilizzo di applicazioni tecnologiche innovative quali telemonitoraggio e teleassistenza, anche domiciliari, e teleconsulto prediligendo, ove possibile, il rapporto in presenza con la persona assistita.

*Art. 77 Identità digitale*

L'Igienista dentale mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

**Emergenza**

*Art. 78 Emergenza sanitaria*

L'Igienista dentale in contesti di emergenza sanitaria agisce, in base alla propria competenza, in funzione dei bisogni di salute della persona e della comunità e collabora con gli altri professionisti sanitari per ridurre le conseguenze dell'emergenza.

BOZZA

### *Art. 79 Emergenza digitale*

L'Igienista dentale aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

L'Igienista dentale, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

L'Igienista dentale, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

### *Art. 80 Missioni umanitarie*

L'Igienista dentale che partecipa a missioni umanitarie mette a disposizione le proprie competenze per rispondere ai bisogni delle persone e delle comunità, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse per organizzare progetti di prevenzione, promozione ed educazione alla salute orale.

### *Art. 81 Contenzione*

L'Igienista dentale è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione alla persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

## **Comportamenti vietati**

### *Art. 82 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento*

L'Igienista dentale è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

L'Igienista dentale non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

L'Igienista dentale non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

L'Igienista dentale segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

#### *Art. 83 Comparaggio e commercio*

L'Igienista dentale partecipa alla promozione e allo sviluppo di materiali, strumenti, pubblicazioni e documenti relativi allo svolgimento della professione, antepoendo la responsabilità professionale al profitto personale.

L'Igienista dentale si astiene da accordi finalizzati a favorire, a fronte della dazione o della promessa di dazione di denaro o altra utilità, per sé o per altri, l'effettuazione di prestazioni sanitarie presso strutture sanitarie pubbliche o private diverse da quella in cui opera e a cui si è rivolta la persona assistita.

L'Igienista dentale segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

#### *Art. 84 Segnalazione del conflitto di interesse*

L'Igienista dentale, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

#### *Art. 85 Discredito*

L'Igienista dentale, fonda le proprie relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

L'Igienista dentale non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

L'Igienista dentale, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

## **Sanzioni disciplinari**

### *Art. 86 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari*

L'Igienista dentale, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.

BOZZA

BOZZA